

DIRITTO D'AUTORE

STORIA E QUESTIONI APERTE

CHIARA DE VECCHIS

23 aprile 2020

Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore



Presentazione dell'iniziativa



Il **23 aprile** è la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore.

Il **26 aprile** è la giornata mondiale della proprietà intellettuale.

Nella terza settimana di aprile cade anche il «compleanno» della legge italiana sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, vigente con modifiche).

In questa triplice occasione, dedichiamo proprio al diritto d'autore il **terzo appuntamento del secondo ciclo di incontri seminariali** (2019-2020) organizzati in **collaborazione tra la sezione Lazio dell'AIB – Associazione italiana biblioteche e il progetto Bibliopoint di Biblioteche di Roma**.

I seminari, di taglio introduttivo su temi d'interesse storico-bibliografico e di taglio teorico-pratico su questioni di promozione della lettura, sono stati ideati a partire dal 2019 per l'aggiornamento professionale di chi opera nei Bibliopoint di Biblioteche di Roma, ma sono aperti anche alle biblioteche scolastiche innovative, ai docenti delle scuole che le ospitano, al personale dell'Istituzione Biblioteche e Centri culturali di Roma, ai soci AIB, per contribuire ad approfondire il dialogo tra mondo delle biblioteche e mondo della scuola.

L'emergenza sanitaria tuttora in atto impedisce al momento un incontro in presenza: speriamo però che questa presentazione possa offrire qualche spunto di riflessione in attesa di prossimi appuntamenti.

Sommario



Ci soffermeremo sui principali momenti di snodo che, nell'età moderna, hanno condotto all'affermazione del diritto d'autore, includendo sotto questa etichetta concetti che sono riconducibili alla «regolamentazione giuridica di una realtà estremamente variegata e poliedrica come quella relativa alla pubblicazione e alla commercializzazione di un documento registrato» (Traniello 2012)



Evidenzieremo come la storia del diritto di autore proceda insieme alla storia delle idee e a quella delle innovazioni tecnologiche



Concluderemo con qualche spunto per l'attualità, alla luce delle evoluzioni della società dell'informazione e delle nuove sfide per le biblioteche

Diritto d'autore e proprietà intellettuale

- ▶ Il termine *autore* deriva dallo stesso tema di *auctus*, participio passato del verbo latino *augeo* (accresco, aumento, faccio prosperare); per estensione, l'autore è chi col proprio ingegno inventa e scrive cose nuove, aumentando la conoscenza; hanno la stessa origine *autorità* (*auctoritas*) e *autorevolezza*
- ▶ Il concetto di autore è quindi ampio quanto lo è la creatività umana nelle sue molteplici forme espressive (scrittura, musica, immagini...)
- ▶ In accezione ancora più estesa si parla anche di **proprietà intellettuale** (che include la «**proprietà industriale**»: la protezione della paternità di brevetti, marchi, disegni e modelli... frutti anch'essi di un'attività creativa dell'ingegno ma che, per essere protetti in quanto tali, richiedono forme di deposito, su cui qui non ci soffermeremo)

Nell'antichità

- ▶ Il diritto romano già contrapponeva i concetti di proprietà immateriale (*corpus mysticum*) e proprietà materiale (possesso del bene, *corpus mechanicum*)
- ▶ Tuttavia, i meccanismi della produzione editoriale non si basavano su contratti di edizione o percentuali di vendita, ma sul mecenatismo con cui i committenti sostenevano i creatori di opere letterarie
- ▶ Le opere erano riprodotte per copiatura manuale e avevano una circolazione limitata, che non poneva problemi di tutela di natura economica per gli autori
- ▶ Sono invece riportati episodi di sanzione del plagio, riferito alla paternità intellettuale di un'opera

Nell'antichità

«Per una stessa cosa ci sono due padroni. Come? Perché uno ha la proprietà di quella cosa, l'altro l'uso. Diciamo i libri di Cicerone, quegli stessi libri che il libraio Doro definisce suoi, ed è vera sia l'una che l'altra affermazione: il primo se li attribuisce come autore (**auctor**), il secondo come compratore (*emptor*): e ben a ragione si dice che sono di tutti e due, perché effettivamente sono di tutti e due, ma in diverso modo»

Seneca, De Beneficiis, Liber VI

Nel Medio Evo

- ▶ Monasteri e corti diventano centri di produzione scrittoria
- ▶ La nascita delle università favorisce un'innovativa circolazione di testi anche sotto forma di fascicoli (*peciae*), prodotti in più copie a partire da un *exemplar*, e prese in consegna da librai (*stationarii*) che le distribuiscono agli studenti
- ▶ Collezioni librerie di piccole dimensioni nascono presso privati con lo sviluppo delle categorie professionali (es. i notai) e del collezionismo (es. Petrarca)
- ▶ Il libro manoscritto resta un bene prezioso, un pezzo unico, costoso, caratterizzato da lenti meccanismi di produzione, e da custodire con cura
- ▶ Formule di maledizione venivano talvolta apposte ai manoscritti contro i ladri, ma anche contro chi ne modificasse il contenuto
- ▶ Il concetto di *auctoritas* si estende dai testi sacri agli scrittori classici


Nel Medio Evo

► Forme di autorialità

«Ci sono quattro modi di fare un libro. Alcuni scrivono parole altrui, senza aggiungere o cambiare alcunché, e chi fa questo è uno scriba (**scriptor**). Altri scrivono parole altrui e aggiungono qualcosa, però non di proprio. Chi fa questo è un compilatore (**compiler**). Poi ci sono quelli che scrivono sia cose altrui sia proprie, ma il materiale altrui predomina e quello proprio è aggiunto come un allegato a scopo di chiarimento. Chi fa questo si definisce commentatore (**commentator**), non autore. Chi invece scrive sia cose che vengono da lui stesso sia cose di altri, riportando il materiale altrui allo scopo di confermare il proprio, questi è da chiamare autore (**auctor**)»

San Bonaventura, proemio ai *Commentaria in Sententias Magistri Petri Lombardi*

Dal manoscritto al libro a stampa



La stampa tipografica

Johannes Gutenberg (1400?-1468)



- ▶ Primo libro a stampa: Bibbia “a 42 linee” (1453-1455)



La stampa a caratteri mobili cambia profondamente le modalità di riproduzione e circolazione delle opere ma anche di diffusione delle idee.

La storia del diritto d'autore procede in relazione alle tecnologie di riproduzione e diffusione dei documenti

XV-XVI secolo

- ▶ Con l'invenzione della stampa tipografica tempi e costi di produzione del libro si abbattano rispetto al codice manoscritto, tuttavia sono ancora molto alti
- ▶ Nasce il moderno concetto di edizione: uno stesso testo può essere riprodotto in un certo numero di esemplari uguali tra loro
- ▶ Con il relativo ampliamento dell'informazione a minor costo, si amplia la base dei lettori
- ▶ Si sviluppa il commercio librario, soprattutto in grandi centri come – in Italia – Venezia
- ▶ Nuove esigenze: protezione dell'integrità delle opere da contraffazioni e tutela economica per il tipografo che si assume il rischio d'impresa



Privilegi di stampa

- ▶ Si diffonde il sistema dei **privilegi di stampa**, provvedimenti **discrezionali** dell'autorità pubblica, emanati **caso per caso**
- ▶ Il privilegio di stampa è una privativa di **carattere commerciale** richiesta dallo stampatore - che sostiene i notevoli costi dell'edizione - per essere tutelato rispetto a edizioni abusive che gli procurerebbero un danno economico. Può essere lasciato in eredità
- ▶ Si attribuisce una posizione di vantaggio non in forza di un diritto riconosciuto, ma proibendo ad altri di operare nello stesso ambito (**diritto «esclusivo»**)
- ▶ Il primo privilegio viene concesso a Venezia, per Giovanni da Spira, 1469; l'istituto è regolarizzato dal 1492 e si diffonde nei principali centri europei di produzione libraria, anche a scopo di controllo politico sulla produzione e la diffusione di testi a stampa
- ▶ Alcuni privilegi, di **carattere industriale**, tutelano nello specifico le invenzioni tipografiche legate a una particolare edizione, anche traducendosi in un'esclusiva sulla sua stampa

Privilegi letterari

- ▶ Accanto al privilegio di stampa, si afferma anche il «**privilegio d'autore**»: facoltà per l'autore di scegliere a chi affidare in stampa la sua opera, anche escludendo altri soggetti interessati, comunque con l'intento di proteggere un interesse economico
- ▶ Il primo viene concesso a Venezia a Marc'Antonio Sabellico per la pubblicazione dei *Rerum Venetianarum Libri XXXII*, 1486




Da garanzia a controllo



Francesco I re di Francia

- ▶ 1537: in Francia, il re Francesco I istituisce il **deposito delle pubblicazioni stampate** nel Paese presso la Bibliothèque Royale. È il primo esempio di «**deposito legale**»
- ▶ 1603: il deposito obbligatorio entra nella legislazione veneziana
- ▶ 1617: con la *Déclaration* di re Luigi XIII il deposito diventa condizione per la concessione del privilegio in Francia, anche con funzione di controllo censorio sulla stampa

In Inghilterra



- ▶ Nel 1556 viene creato l'ordine degli **Stationers** (un'associazione che tutelava editori, tipografi, librai) a cui la Corona concede in esclusiva il diritto di stampare
- ▶ Il diritto di stampare un libro è perpetuo, detenuto e trasferito solo dai membri della corporazione, con l'eccezione di coloro che ottengono dal re una licenza di stampa diretta
- ▶ Col tempo, la *Stationers' Company* giunge a costituire una sorta di cartello editoriale tra le aziende più forti, quasi in condizioni di monopolio



John Locke

- ▶ Nella Gran Bretagna di metà Seicento il concetto di proprietà viene introdotto nella sfera dei processi di produzione intellettuale
- ▶ Locke sostiene che l'uomo può legittimamente stabilire proprietà sulla terra (in origine donata da Dio a tutti in parti uguali) perché ne accresce il valore coi frutti del proprio lavoro; inoltre gli uomini, con «tacito e volontario consenso», hanno trovato il modo di scambiare le proprietà con il denaro. Ma, se si intende come lavoro anche quello intellettuale (e come si è visto un'idea di «accrescimento» è insita nell'etimologia della parola «autore»), la nozione di proprietà che ne consegue configura l'**autore come proprietario della sua opera, anche sotto il profilo economico**

Il nesso diretto - almeno nelle intenzioni di Locke - tra proprietà materiale e intellettuale è contestato da alcuni studiosi, ma l'azione anche parlamentare di Locke, volta a sensibilizzare su alcune lacune normative che andavano colmate, avrà un certo influsso anche fuori dalla Gran Bretagna

Copyright Act, 1710 (Statuto della Regina Anna)


- ▶ «An Act for the Encouragement of Learning»: obiettivo d'incentivo della creatività e dello sviluppo culturale attraverso la circolazione dei testi
- ▶ Primo testo normativo che riconosce agli autori un diritto esclusivo sulle loro opere
- ▶ L'autore può decidere a chi far stampare la sua opera per un certo numero di anni (rinnovabili se alla scadenza è vivo)
- ▶ Gli stampatori hanno obbligo di deposito di 9 copie (che andranno ad altrettante biblioteche) presso la *Stationers' Company*
- ▶ Nasce il sistema anglosassone del **copyright**, centrato su utilizzo e sfruttamento economico dell'opera

(261)

Anno Octavo

Annæ Reginae.

An Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned.



Whereas Printers, Bookellers, and other Persons have of late frequently taken the Liberty of Printing, Reprinting, and Publishing, or causing to be Printed, Reprinted, and Published Books, and other Writings, without the Consent of the Authors or Proprietors of such Books and Writings, to their very great Detriment, and too often to the Ruin of them and their Families: For Preventing therefore such Practices for the future, and for the



Encouragement of Learned Men to Compose and Write useful Books: May it please Your Majesty, that it may be Enacted, and be it Enacted by the Queens most Excellent Majesty, by and with the Advice and Consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons in this present Parliament Assembled, and by the Authority of the same, That from and after the Tenth Day of April, One thousand seven hundred and ten, the Author of any Book or Books already Printed, who hath not Transferred to any other the Copy or Copies of such Book or Books, Share or Shares thereof, or the Bookeller or Book-sellers, Printer or Printers, or other Person or Persons, who hath or have Purchased or Acquired the Copy or Copies of any Book or Books, in order to Print or Reprint the same, shall have the sole Right and Liberty of Printing such Book and Books by the Term of One and twenty Years, to Commence from the said Tenth Day of April, and no longer; and that the Author of any Book or Books already Composed and not Printed and Published, or that shall hereafter be Composed, and his Assignee, or Assigns, shall have the sole Liberty of Printing and Reprinting such Book and Books for the Term of Four-

La pirateria

- ▶ La *Stationers' Company* in Inghilterra continua per qualche decennio a stipulare contratti a durata illimitata in deroga al *Copyright Act*, ma nel 1774 la Camera dei Lord riafferma il valore dello statuto del 1710 e li dichiara illegali
- ▶ Le posizioni quasi monopolistiche della *Stationers' Company* erano destinate a soccombere anche per altri motivi:
 - la **pirateria** editoriale: circolazione di edizioni contraffatte prodotte in Paesi non soggetti a restrizioni (e dove la *Stationers' Company* non ha controllo);
 - si crea così una concorrenza che spinge ad abbassare i prezzi;
 - intanto si diffondono i principi del libero mercato (liberismo economico)

Adam Smith, *La ricchezza delle nazioni, 1776*

- ▶ Con Adam Smith nasce l'economia classica liberale
- ▶ Libero mercato contro corporazioni e monopoli



In Francia tra Illuminismo e Rivoluzione francese

- ▶ La libertà di espressione del pensiero (anche a mezzo stampa) inizia a essere concepita come diritto del cittadino
- ▶ L'autore è visto come proprietario del contenuto intellettuale della sua opera e del diritto di farla stampare
- ▶ 1777 e 1778: con due decreti **Luigi XVI** di Francia distingue per la prima volta la **proprietà letteraria** dell'autore (diritto vitalizio ma non trasmissibile agli eredi) dalla protezione dell'attività editoriale (*privilèges en librairie*: regolazione dei rapporti tra l'autore e il suo editore)
- ▶ Si inizia ad estendere il diritto a qualche anno dopo la morte dell'autore

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, 1789


Art. 11:

«La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, **stampare** liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge»



Isaac Le Chapelier (1754-1794)

Rapporto all'Assemblea nazionale, 13 gennaio 1791



«La più sacra, la più legittima, la più inattaccabile [...], **la più personale delle proprietà è l'opera frutto del pensiero di uno scrittore; tuttavia è una proprietà di un genere del tutto diverso dalle altre proprietà.** Quando uno scrittore ha consegnato la sua opera al pubblico [...] sembra che da questo momento lo scrittore abbia associato il pubblico alla sua proprietà, o piuttosto gliel'abbia trasmessa interamente»

In Germania

Immanuel Kant (1724-1804)

- ▶ **1785, *Dell'illegittimità dell'editoria pirata***: Kant sostiene che l'autore è tale in funzione del pubblico a cui si rivolge, prima che in funzione dell'editore
- ▶ Il dominio dell'autore sulla propria opera resta anche se questa è inedita o esaurita o fuori commercio; la paternità intellettuale non è alterabile dallo sfruttamento patrimoniale
- ▶ Da qui si sviluppa il concetto europeo di «**diritto morale d'autore**»
- ▶ Rientra nella **sfera dei diritti della personalità**



Immanuel Kant

In Germania

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814)



- ▶ **1791, Dimostrazione dell'illegittimità dell'editoria pirata**
- ▶ Il diritto dell'autore sulla sua opera è una «proprietà» in senso immateriale non paragonabile a quella di un oggetto: **l'autore ne è padrone nel senso che a lui va riconosciuta la paternità dell'opera e della forma che assumono i suoi pensieri**
- ▶ I *pensieri* possono essere una «proprietà comune» tra autore e pubblico, mentre la *forma* che l'autore dà ad essi è «sua esclusiva proprietà», e il plagio va condannato
- ▶ Ne deriva il concetto che un'idea non possa essere protetta in quanto tale: può essere protetta la sua realizzazione

Rivoluzione industriale



Per una legislazione organica sul diritto d'autore occorre che si sviluppi un'industria editoriale vera e propria

Rivoluzione industriale

L'accelerazione delle tecnologie di riproduzione meccanica della scrittura, che ne consentono una più ampia e veloce circolazione, e il graduale svilupparsi di figure professionali diverse legate ai processi di stampa, consentono la transizione verso la moderna industria editoriale, l'espansione dell'alfabetizzazione, la conseguente immissione sul mercato di una quantità di testi a stampa fino ad allora inimmaginabile, grazie anche alla progressiva riduzione dei costi di produzione e dunque di vendita



Repubblica Cisalpina (1797-1799; 1801-1805)



- ▶ In Italia però l'editoria, dopo i fasti dell'età moderna, soffre il ritardo di uno sviluppo industriale altrove già diffuso
- ▶ Qui il diritto d'autore arriva con la dominazione napoleonica
- ▶ 1801: prima legge organica sul diritto d'autore emanata nella Repubblica Cisalpina

Italia preunitaria

- ▶ 1815, Congresso di Vienna: dopo la Restaurazione si pone il problema se adottare la legislazione napoleonica o abrogarla, creando in tal caso un vuoto normativo
- ▶ Si sviluppa in tutta la penisola un dibattito tra i vari stati preunitari: se non ci si accorda sulla protezione per autori ed editori, appena varcati i confini di uno stato un'edizione non sarà più protetta



1840, Convenzione austro-sarda a favore della proprietà e contro le contraffazioni delle opere scientifiche letterarie ed artistiche

per il controllo della pratica della contraffazione e l'abolizione di dazi doganali per favorire il commercio librario.

Aderiscono:

- ▶ Regno di Sardegna
- ▶ Granducato di Toscana
- ▶ Stato Pontificio
- ▶ Ducati di Parma e Modena

Non partecipa il Regno delle Due Sicilie, che avendo un'editoria prevalentemente a conduzione familiare adotta invece misure protezionistiche, imponendo dazi doganali sull'importazione di libri

N.° $\frac{26699}{3107}$



IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Inerendo agli ordini recati dall'ossequiato Dispaccio dell'I. R. Cancelleria Aulica unita in data 12 luglio prossimo passato, n.° 21067-1653, si deduce a notizia del Pubblico la Convenzione stipulata tra S. M. I. R. A. e S. M. il Re di Sardegna in data 22 maggio anno corrente, le cui ratificazioni furono concambiate a Vienna il giorno 10 giugno prossimo passato, concernente la guarentigia dei diritti di proprietà delle opere letterarie ed artistiche pubblicate negli Stati rispettivi.

Milano, il 25 agosto 1840.

IL CONTE DI HARTIG,
GOVERNATORE.

GIUDICI, *Consigliere di Governo.*

La dimensione sovranazionale del diritto d'autore (sec. XIX)

- ▶ La Convenzione austro-sarda ha aperto la strada alla tutela dei diritti di autori ed editori a livello internazionale
- ▶ Compreso che i prodotti dell'industria editoriale vanno tutelati non caso per caso con singoli provvedimenti (come nell'epoca dei privilegi) ma sulla base della legge, occorre anche che questa goda della più ampia condivisione: solo con ampi accordi si può proteggere un'opera quando varca i confini nazionali

La dimensione sovranazionale del diritto d'autore (sec. XIX)

- ▶ 1857: **Congresso di Bruxelles** sulla proprietà letteraria e artistica
- ▶ 1886: **Convenzione di Berna:**
 - ❑ Costituisce una Unione per la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche
 - ❑ I Paesi che aderiscono (tra cui l'Italia) riconoscono alle opere in essi pubblicate alcuni principi comuni di protezione, che possono anche prevalere sulle leggi nazionali
 - ❑ Parlando non di diritto d'autore ma di «diritti dell'autore», la Convenzione equipara i privilegi dell'autore a quelli dell'editore, così ottenendo anche l'adesione del Regno Unito e armonizzando i modelli europeo-continentale (diritto d'autore centrato sull'aspetto 'morale' della paternità intellettuale) e britannico (modello del *copyright*, centrato sulle modalità di riproduzione dell'opera e i suoi diritti di sfruttamento economico)

Legislazione italiana sul diritto d'autore dopo l'Unità

- ▶ Dopo l'unità nazionale, anche in Italia si avvia una prima industrializzazione nel settore del libro
- ▶ Si sviluppa finalmente un mercato nazionale del libro (prima penalizzato anche dai dazi doganali tra Stati preunitari) e si sente il bisogno di armonizzare le leggi preunitarie

**Sonzogno,
Treves,
Hoepli,
Vallardi,
Loescher,
Paravia,
Zanichelli,
Utet,
Le Monnier,
Bemporad,
Ricordi...**

Prima legge italiana sul diritto d'autore: L. 2 aprile 1865, n. 2215

- ❑ L'autore ha diritto di decidere come diffondere la sua opera (chi può tradurla, stamparla, distribuirla) per tutta la vita; se muore entro 40 anni dalla pubblicazione, tale diritto passa agli eredi fino a quel termine
- ❑ Si prevedono pene per la **contraffazione** (considerando tale anche la stampa di un numero di copie maggiore rispetto agli accordi) e la si distingue dalla **pubblicazione abusiva** (eseguita cioè in assenza di accordi con l'autore)
- ❑ Sono disciplinate anche composizioni musicali (libretto e musica)
- ❑ Il diritto può estendersi a più individui
- ❑ Il diritto decorre dalla data di prima pubblicazione e dipende da alcune formalità (deposito di 3 copie in Prefettura)


La gestione collettiva dei diritti

- ▶ Il 23 aprile del 1882 nasce a Milano la *Società per la tutela della proprietà letteraria ed artistica*, che nel 1927 diventa **SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori**.
- ▶ A costituire l'associazione è un'assemblea composta da scrittori, musicisti, commediografi ed editori dell'epoca, con lo scopo di affidare a questo intermediario l'intermediazione nella tutela dei propri diritti d'autore
- ▶ La SIAE raccoglie le somme spettanti agli associati e le distribuisce a ciascuno di essi



Nel primo
Consiglio Direttivo:
Giosuè Carducci
Francesco De Sanctis
Edmondo De Amicis
Giuseppe Verdi

Tra i promotori:
Roberto Ardigò, Arrigo Boito, Ulrico Hoepli,
Edoardo Sonzogno, Giovanni Verga,
Pasquale Villari, Giuseppe Zanardelli



R.D.L. 7 novembre 1925, n. 1950 convertito in L. 28 marzo 1926, n. 562

- ❑ La riforma voluta dal Ministro della Giustizia Alfredo Rocco introduce in un testo normativo (tra le prime in Europa!) il concetto di «**diritto morale d'autore**» (inalienabile), distinguendolo dai diritti patrimoniali sullo sfruttamento commerciale («**diritti di utilizzazione economica**») dell'opera
- ❑ La legge prende in considerazione i nuovi mezzi di riproduzione tecnologica dell'epoca, come fonografo e cinematografo
- ❑ Libera il «**dominio pubblico**», che inizia subito dopo la cessazione del diritto d'autore, ossia 50 anni dopo la morte dell'autore e senza ulteriori oneri a favore degli eredi (a cui prima si doveva un 5% per altri 40 anni)
- ❑ Prevede «**diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore**», legati cioè alla tutela di attività più tecniche che creative, ma funzionali alla comunicazione dell'opera: produttori di dischi, musicisti esecutori, scenografi, attori...

Legge italiana sul diritto d'autore: L. 22 aprile 1941 n. 633, vig.

- ❑ Sistemazione ampia ed organica alla disciplina del diritto d'autore
- ❑ Protegge le «**opere dell'ingegno di carattere creativo**» (dunque col requisito dell'originalità)
- ❑ Porta la protezione a 50 anni dalla morte del titolare del diritto, che poi saranno portati a **70 anni**
- ❑ Prevede le «**utilizzazioni libere**»: eccezioni alla tutela, in assenza di specifica autorizzazione ma a certe condizioni (es. uso personale, limite alla riproduzione entro una certa percentuale dell'opera, ecc.)
- ❑ Prevede contratti di edizione «**per edizione**» (con un numero di edizioni predeterminato nel contratto) o «**a termine**» (con un numero di edizioni a discrezione dell'editore ma entro un limite di tempo prefissato)
- ❑ Tuttora **vigente**, benché molto modificata nel tempo da varie leggi nazionali e da **direttive europee**

La dimensione sovranazionale del diritto d'autore (sec. XX)

Nel Novecento, lo sviluppo dell'editoria e del commercio librario a livello globale impone di

- ▶ procedere verso una sempre maggiore uniformità nel trattamento dei diritti di proprietà intellettuale nei vari paesi, per migliorare il controllo di eventuali violazioni a livello internazionale
- ▶ definire un apparato sanzionatorio condiviso per le violazioni
- ▶ aggiornare l'apparato normativo adeguandolo alle novità tecnologiche via via emergenti

Ancora una volta, le novità tecnologiche influiscono sulle decisioni giuridiche


La dimensione sovranazionale del diritto d'autore (sec. XX)

- ▶ 1952: **Convenzione universale sul diritto d'autore** (estende a tutti gli Stati contraenti il simbolo © in uso negli Stati Uniti)
- ▶ 1967: nasce l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (**OMPI - WIPO**: Organisation mondiale de la propriété intellectuelle - World Intellectual Property Organization), dal 1974 agenzia ONU
- ▶ 1994: accordo **TRIPs** (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) stipulato a Marrakech nell'ambito degli accordi per la nascita della World Trade Organization
- ▶ 1996: **WIPO Copyright Treaty**
- ▶ Inoltre, già dagli anni Ottanta, circolano documenti come “Libri verdi” europei, e dai primi anni Novanta si assiste a un susseguirsi di direttive europee

Le principali direttive europee

- ▶ 1991/250 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore
- ▶ 1992/100 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale
- ▶ 1993/83 per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo
- ▶ 1993/98 concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi
- ▶ 1996/9 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati
- ▶ 98/71 relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli
- ▶ 1001/29 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione
- ▶ 2001/84 relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale
- ▶ 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
- ▶ 2006/115 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale
- ▶ 2006/116 concernente la durata del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi
- ▶ 2011/77 che modifica la direttiva 2006/116 concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi
- ▶ 2012/28 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane
- ▶ 2014/26 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi
- ▶ 2016/280 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale
- ▶ 2019/789 esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva
- ▶ 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (in corso di recepimento)

Il XXI secolo:
Libri
elettronici...
e oltre?



“Società dell’informazione” e diritto d’autore


La possibilità tecnica di elaborazione elettronica dei testi e la loro facile trasmissibilità attraverso le reti telematiche generano altri fenomeni comunicativi:

- ▶ si moltiplicano gli autori: tutti, istituzioni e singoli individui, possono produrre contenuti e condividerli in rete
- ▶ sfumano i concetti di *autore* e *fonte* (quest’ultima spesso difficile da individuare)
- ▶ internet e i *social network* pongono nuove questioni di gestione dei dati
- ▶ Si sviluppano fenomeni di *autorialità collettiva* (in rete e non)



Movimenti «open»

Soprattutto nell'ambito della comunicazione scientifica, l'esigenza di condivisione della conoscenza e di tempestività nella sua trasmissione generano movimenti "open": iniziative *open source*, *open data*, *open access*, *open science*...



DRM - Digital Rights Management (gestione dei diritti digitali)



- ▶ La dematerializzazione del documento elettronico ne consente più facilmente la riproduzione e la modifica, rendendo inefficace il tradizionale apparato sanzionatorio delle violazioni dei diritti d'autore
- ▶ A supporto dell'integrità dei documenti e della tutela dei diritti sono talvolta adottati meccanismi tecnologici di protezione
 - ✓ Certificazione di **legittimità** dell'uso e/o di piena titolarità dei diritti d'autore
 - ✓ Meccanismi di **controllo dell'accesso al documento**, prestito «a tempo»
 - ✓ **Tracciabilità** delle copie illegali
 - ✓ **Filigrana digitale** visibile nel documento
 - ✓ **«Social DRM»** : marcatura del documento con informazioni su chi lo acquisisce, come deterrente contr utilizzi non autorizzati

Critiche: sono spesso considerati ostacoli alla circolazione delle informazioni e non particolarmente efficaci nella loro protezione

Modelli alternativi al copyright



Dal modello tradizionale
«**all rights reserved**»...



copyright

all rights reserved



... al modello della cessione di alcuni diritti
(«**some** rights reserved») ...



**SOME RIGHTS
RESERVED**



... al modello 'aperto' «**all rights reversed**»



Copy-left



«L'espressione inglese copyleft è un gioco di parole su copyright e individua un **modello di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l'autore (in quanto detentore originario dei diritti sull'opera) indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali**. Il termine copyleft, in un senso non strettamente tecnico-giuridico, può anche indicare generalmente il **movimento culturale** che si è sviluppato sull'onda di questa nuova prassi in risposta all'irrigidirsi del modello tradizionale di copyright» (<http://it.wikipedia.org/wiki/Copyleft>)

► Che cosa non è il copyleft

Non è una forma di rifiuto del diritto d'autore, ma solo un modello innovativo di applicazione del diritto d'autore; non è una sorta di alternativa al diritto d'autore ma solo un modo di utilizzare il diritto d'autore con maggiore flessibilità (ed è comunque una prassi che si fonda sui principi base del diritto d'autore e del diritto privato); **non è un metodo per TUTELARE le opere ma solo un metodo per GESTIRNE i diritti.**

► Come funziona?

Il copyleft **può essere utilizzato da chiunque produca opere tutelate dal diritto d'autore** (scritti, immagini, musica, video...), a condizione che sia l'effettivo detentore dei diritti e abbia piena disponibilità di questi diritti. Non è richiesto alcun pagamento e tantomeno alcuna registrazione o altra particolare formalità. **Il detentore dei diritti deve semplicemente scegliere una delle licenze attualmente disponibili e applicarla all'opera.** Per farlo è sufficiente segnalare con chiarezza attraverso una nota/disclaimer che l'opera è rilasciata con tale licenza e possibilmente indicare in modo chiaro e non equivoco il link al testo completo della licenza scelta.»


(<http://www.copyleft-italia.it/intro.html>)

Licenze



Al modello del «copy-left» si ispira il «pacchetto» di licenze più note, **Creative Commons**, elaborate a partire dal 2002, con cui gli autori possono rilasciare un'opera stabilendo in anticipo quali usi ne sono consentiti e quali no, secondo una scala dall'uso più aperto (riservandosi cioè solo il diritto ad essere riconosciuti quali autori) via via verso meccanismi più restrittivi di fruizione

	Attribuzione
	Attribuzione/ Condividi allo stesso modo.
	Attribuzione/ Non opere derivate.
	Attribuzione/ Non commerciale.
	Attribuzione/Non Commerciale/ Condividi allos stesso modo.
	Attribuzione/Non Commerciale/ Non opere derivate.



Le sfide

- ▶ L'intera disciplina del diritto d'autore si configura sempre più quale delicato **bilanciamento tra interessi** (anche economici e politici) e diritti in conflitto, tra l'esigenza di ampia circolazione dell'informazione e della conoscenza e la sostenibilità anche economica della produzione di fonti affidabili
- ▶ La dimensione sovranazionale del diritto d'autore assume un ruolo particolarmente rilevante perché oggetto di varie direttive europee, le quali vanno recepite e applicate nell'ordinamento degli Stati membri
- ▶ Buona parte del dibattito si concentra sulle varie **eccezioni al diritto d'autore**, alcune delle quali specifiche per le biblioteche

Eccezioni al diritto d'autore e «*fair use*»

- ▶ La normativa vigente prevede che, per motivi di **interesse generale** prevalente sull'interesse del singolo (uso didattico o di ricerca scientifica, pubblica informazione, libera circolazione delle idee...) siano possibili alcune **limitazioni all'esercizio del diritto** riconosciuto all'autore di «utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo» (L. 633/1941, art. 12, c. 2)
- ▶ In ambito anglosassone si parla piuttosto di «**fair use**», 'corretto utilizzo', come di una categoria generale: si prevede che si possa utilizzare l'opera altrui ad alcune condizioni (limitatamente, senza scopo di lucro, per motivi di studio o ricerca o insegnamento, senza incidere sul valore dell'opera...), ma non vengono fissate specifiche eccezioni, verificando di volta in volta se l'utilizzo è riconducibile alla categoria generale del *fair use*

Direttiva 2001/29/CE in materia di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore

- ▶ (31) «Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. [...] Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno»
- ▶ (34) «Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere talune eccezioni o limitazioni in determinati casi, ad esempio per l'utilizzo a scopo didattico e scientifico, o da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi, per scopi d'informazione giornalistica, per citazioni [...]»
- ▶ (35) «In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l'uso delle loro opere o dei materiali protetti [...]»
- ▶ (44) «La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti [...]»

... e in biblioteca?

Alcune eccezioni e limitazioni al diritto d'autore riguardano i servizi di biblioteca, consentendo in particolare:

- ▶ **consultazione**, per uso personale e non soggetta ad autorizzazione dell'autore, di libri e documenti pubblicati su qualunque supporto raccolti dalla biblioteca;
- ▶ **riproduzione** per uso personale ed entro il limite del 15% della pubblicazione (limiti che valgono anche per il *document delivery*);
- ▶ **prestito** senza autorizzazione dell'autore, a fini di promozione culturale e studio personale;
- ▶ **recitazione** di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse;
- ▶ **messa a disposizione** a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e nel rispetto dei vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.

Un caso: il diritto di prestito

- ▶ **«Diritto di prestito pubblico» (DPP):** diritto **esercitabile dall'autore** nei confronti del pubblico
- ▶ La Direttiva 1992/100 ha reso vincolante il DPP per gli Stati membri, che possono individuare eccezioni per il prestito da parte di istituzioni pubbliche *«purché almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito»* (art. 6, comma 1)
- ▶ L'Italia ha recepito la Direttiva col [D. Lgs. 16 novembre 1994 n. 685](#) ma lasciando a tutte le istituzioni bibliotecarie la facoltà d'eccezione e senza prevedere la remunerazione degli aventi diritto
- ▶ Ne è seguita una procedura d'infrazione a carico dell'Italia da parte della Commissione europea
- ▶ La vicenda si è conclusa con l'istituzione di un **Fondo per il diritto di prestito pubblico** presso il Ministero dei beni culturali, per la remunerazione degli aventi diritto (con [D.L. 7 giugno 2006 n. 206](#), convertito nella legge 286/2006, che ha modificato l'art. 69 della legge italiana sul diritto d'autore)
- ▶ Il fondo grava sulle entrate delle biblioteche anziché sui loro utenti; sono state previste eccezioni per le biblioteche accademiche e scolastiche
- ▶ Il DPP non si applica al *digital lending*, che rientra nella protezione del diritto d'autore

Il ruolo dei bibliotecari

- ▶ Anche i bibliotecari diventano produttori di contenuti, anche in rete
- ▶ Si trovano a gestire progetti di digitalizzazione, o collezioni digitali in abbonamento per cui occorre sottoscrivere le licenze sottoposte da produttori e fornitori (peraltro, anche le banche dati, in quanto opere di compilazione con una propria originalità e prodotti di un investimento finanziario, sono «creazioni» tutelate dal diritto d'autore e richiedono una conoscenza della normativa di riferimento)
- ▶ Per la progettazione e l'erogazione dei servizi al pubblico (consultazione, riproduzione, prestito, accesso a risorse digitali...), il personale che opera in biblioteca deve conoscere il corretto uso dei contenuti informativi, in particolare di quelli digitali, ed essere in grado di istruire gli utenti
- ▶ I bibliotecari possono avere un ruolo proattivo nel promuovere l'informazione sulle licenze, anche incentivando l'uso di licenze il più possibile aperte
- ▶ Per tutto questo occorrono competenze in materia non solo di diritto d'autore ma anche in tema di copyright in ambiente digitale, viste le varie implicazioni e le novità che comporta

Le prossime prospettive

- ▶ Si attende ora il recepimento in Italia della **Direttiva Copyright nel mercato unico digitale (2019/790)** in vigore dal 6 giugno 2019; gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 7 giugno 2021
- ▶ La Direttiva esprime una posizione di compromesso tra i molti interessi in gioco, come tale non soddisfa pienamente le aspettative e le posizioni, anche nel mondo delle biblioteche e della documentazione, e ha ricevuto varie contestazioni
- ▶ Tuttavia, introduce **nuove eccezioni a favore della ricerca, della didattica e delle biblioteche**, promuove nuove forme di accessibilità delle opere fuori commercio, aggiorna gli strumenti per valorizzare il diritto d'autore come motore di crescita e innovazione culturale, pone le basi per un sistema concorrenziale più aperto, che tenga conto dei mutamenti occorsi nell'industria dei contenuti nell'era digitale; si può ritenere che rappresenti un passo verso un riequilibrio dei diritti nel mercato digitale

Per approfondire

Selezione di comunicati AIB sul diritto d'autore (ultimi 10 anni)

- ▶ [Copyright – Il mondo del libro scrive a tutti gli europarlamentari italiani](#), 25 febbraio 2019
- ▶ [L'AIB firma l'appello per la Direttiva europea sul diritto d'autore nel mercato unico digitale](#), 17 settembre 2017
- ▶ [Direttiva europea sul Diritto d'autore nel mercato unico digitale](#), 7 giugno 2017
- ▶ [Statement AIB sulle riforme in materia di Copyright proposte nel 2016 dalla Commissione Europea](#), 27 gennaio 2017
- ▶ [L'UE adotta un \(deludente\) pacchetto di iniziative sul copyright](#), 15 settembre 2016
- ▶ [Parere AIB sulla Causa C-174/15 sul prestito digitale](#), 2 luglio 2015
- ▶ [Protocollo d'intesa MiBACT-SIAE sulla recitazione di opere letterarie all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici](#), 12 maggio 2014
- ▶ [L'AIB risponde alla consultazione europea sul copyright](#), 6 marzo 2014
- ▶ [Open Data in biblioteche, archivi e musei: la Direttiva Europea 37/2013](#), 3 ottobre 2013
- ▶ [Le biblioteche nell'agenda digitale per l'Europa](#), 6 marzo 2013
- ▶ [Proposta di trattato WIPO sulle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore a favore di biblioteche e archivi](#), 22 dicembre 2011
- ▶ [Osservazioni sulla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane](#), 13 luglio 2011
- ▶ [Direttiva 2012/28/UE "su taluni utilizzi consentiti di opere orfane"](#), 30 ottobre 2010

Per approfondire

Selezione di articoli in «AIB Studi» (ultimi 10 anni)

- ▶ Andrea **Capaccioni**, *Open access: per un approccio storico e critico*, «AIB Studi», V. 58, N. 1 (2018)
- ▶ Rosa **Maiello**, *Nonsolocopyright: diritto dell'informazione e biblioteche digitali*, V. 58, N. 1 (2018)
- ▶ Ilaria **Fava**, *Riviste open access in Italia: stato dell'arte*, V. 55, N. 1 (2015)
- ▶ Rosa **Maiello**, *Con licenza parlando: prospettive dei servizi bibliotecari nel mercato dei diritti sulle opere dell'ingegno*, V. 55, N. 3 (2015)
- ▶ Sara **Paoloni**, *Il diritto d'autore sulle edizioni musicali a stampa: restrizioni legislative e nuove prospettive per la digitalizzazione*, V. 54, N. 1 (2014)
- ▶ Maria **Cassella**, *Dati aperti e ricerca scientifica: aspetti gestionali e normativi nel contesto dell'e-science*, V. 52, N. 2 (2012)
- ▶ Matilde **Fontanin**, Stefano **Gambari**, *Documento IFLA sullo stato del prestito digitale*, V. 53, N. 2 (2013)
- ▶ Sebastiano **Miccoli**, *Storia e attualità del diritto d'autore*, V. 53, N. 2 (2013)
- ▶ Alberto **Petruciani**, *Ancora su Google e la giungla digitale: altri misteri, novità e tendenze*, V. 52, N. 2 (2012)

Per approfondire

Selezione (minima) di materiali online e siti utili

- ▶ [Pubblico Dominio. Istruzioni per l'uso – Frequently Asked Questions](#), documento a cura del [Gruppo di studio Open Access e Pubblico Dominio \(GOAPD\)](#) e dell'[Osservatorio legislativo](#) dell'Associazione Italiana Biblioteche
- ▶ Progetto formativo AIB [Diritto d'autore e professioni della conoscenza](#), 2010
- ▶ [Dirittodautore.it](#): il primo sito italiano sul diritto d'autore (dal 1999); include una *Guida al diritto d'autore* a cura di Giovanni d'Ammassa
- ▶ SIAE, [FAQ sul diritto d'autore](#)
- ▶ [Diritto d'autore e copyright](#), pagina a cura di Antonella De Robbio, Sistema bibliotecario di Ateneo, Università di Padova
- ▶ Firenze University Press, [FAQ sul diritto d'autore](#)
- ▶ Studio Ubertazzi, [Codice del diritto d'autore](#)
- ▶ [Primary Sources on Copyright \(1450-1900\)](#)
- ▶ Simone Aliprandi, [Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d'autore](#). Milano, Ledizioni, 2012



Grazie per l'attenzione !

DIRITTO D'AUTORE
STORIA E QUESTIONI APERTE
Chiara De Vecchis



Questa presentazione può essere liberamente utilizzata a scopo non commerciale, citando l'autore e l'iniziativa per cui è stata realizzata.
Le immagini riportate sono state selezionate con filtri di ricerca per file riutilizzabili a fini non commerciali.